

**VERBALE DI TRASFORMAZIONE DI SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO IN SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA.**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciassette, il giorno sette del mese di febbraio in Roma, nel mio studio, alle ore quindici e quarantacinque, innanzi a me dott.ssa Marina MANZELLA Notaio residente in Roma con studio in via B. Croce n.42, iscritta nel ruolo del Collegio notarile dei distretti riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

SONO PRESENTI

-**GUERRERO SENRA Rosario**, nata a Caracas - Venezuela (EE) il 8 marzo 1960, residente a Pomezia (RM), loc. Torvajonica, via Sorrento n.13 - 00071 -, Codice Fiscale GRR RSR 60C48 Z614X, la quale dichiara di conoscere la lingua italiana;

-**MORLE' Claudio**, nato a Palermo (PA) il 24 gennaio 1967, residente a Pomezia (RM), loc. Torvajonica, via Sorrento n.13, Codice Fiscale MRL CLD 67A24 G273D.

Detti comparenti, cittadina spagnola la prima, la quale dichiara di conoscere e comprendere la lingua italiana, ed italiano il secondo, della cui identità personale io Notaio sono certa,

PREMETTONO

-che i medesimi comparenti sono gli unici soci della società in nome collettivo denominata "**LA BARRACA Snc di GUERRERO Rosario**", con sede a Pomezia (RM), via Sorrento n.13 - 00040 -, capitale sociale Euro 5.164,57 (cinquemilacentosessantaquattro virgola cinquantasette), iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n.05602071002, al R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di Roma al n.903185, codice fiscale n.05602071002 e Partita IVA n.05602071002;

-che il capitale sociale della predetta società risulta attualmente ripartito come segue:

--**GUERRERO SENRA Rosario**, socio amministratore, è titolare di una quota del valore nominale di Euro 5.112,92 (cinquemilacentododici virgola novantadue), pari al 99% del capitale sociale;

--**MORLE' Claudio**, socio, è titolare di una quota del valore nominale di Euro 51,65 (cinquantuno virgola

sessatacinque), pari all'1% del capitale sociale;

-che è loro unanime volontà di procedere alla trasformazione della società in nome collettivo in una società a responsabilità limitata, ritenendo quest'ultima forma giuridica meglio adeguata alle finalità che intendono perseguire;

-che pertanto, ai sensi dell'art.2500 ter e 2465 C. C., hanno provveduto a far redigere a cura del Dott.ssa Daniela Giroto, una perizia di stima del patrimonio sociale;

-che il perito Dott.ssa Daniela Giroto, dottore commercialista ed esperto contabile, iscritta nell'ordine dei Dottori Commercialisti di Roma al n.AA006860 e al Registro dei Revisori Contabili al n.121383, con relazione redatta in data 18.01.2017 e asseverata con giuramento in data 7.2.2017, ha eseguito la perizia di stima richiesta, la quale in originale si allega al presente atto sotto la lettera "A";

-che, dalle risultanze della medesima, è emerso che, non essendovi perdite di esercizio, il patrimonio netto della società in nome collettivo ammonta a complessivi Euro 28.000 (ventottomila);

-che, pertanto, sussistono tutti i presupposti di legge per procedere alla trasformazione;

TUTTO CIO' PREMESSO

i comparenti, concordemente, convengono e stipulano quanto segue:

Art.1) La premessa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art.2) I comparenti deliberano unanimemente che la società in nome collettivo “**LA BARRACA Snc di GUERRERO Rosario**”, viene, con effetto immediato, trasformata in società a responsabilità limitata denominata “**LA BARRACA Società a responsabilità limitata**”.

I medesimi deliberano altresì che rimangono invariate la sede sociale, con l'indicazione nel corrispondente adottando articolo dello Statuto sociale, della sola indicazione del Comune ove è essa stabilita, ai sensi della vigente normativa, lo scopo sociale, il quale tuttavia viene riformulato nella sua esposizione letteraria come di seguito esposto, la durata, gli esercizi sociali e la proporzione di partecipazione dei soci al capitale sociale, mentre il capitale sociale viene determinato in Euro 10.000 (diecimila) e la differenza risultante dal patrimonio netto come determinato dalla perizia di stima di cui in premessa, ammontante ad Euro 18.000,00

(diciottomila), viene iscritta in apposita riserva in bilancio. Viene nominato quale Organo amministrativo un amministratore unico nella persona della sig.ra **GUERRERO SENRA Rosario**.

La società sarà regolata dal presente atto nonché dallo Statuto sociale composto da n.31 (trentuno) articoli che nel seguito del presente atto sarà integralmente esposto, e del quale forma parte integrante e sostanziale.

SEDE E DURATA

La sede della società è in Pomezia (RM). Ai sensi dell'art.111-ter att. trans., nonché ai fini dell'iscrizione presso il competente Registro delle Imprese, le parti dichiarano che l'indirizzo ove è posta la sede è il seguente: via Sorrento n.13 - 00040 -.

La Società ha durata sino al 31 dicembre 2050 (duemilacinquanta), salvo scioglimento anticipato o proroga.

CAPITALE

Tenuto conto delle risultanze della perizia di stima allegata al presente atto sotto la lettera "A", dalla quale risulta che il patrimonio netto della trasformanda società ammonta ad Euro 28.000 (ventottomila), e considerato che è intendimento dei soci di destinare a capitale sociale la somma di Euro 10.000 (diecimila), la rimanente somma di Euro 18.000,00 (diciottomila) viene imputata in apposita riserva in bilancio. Il capitale sociale della società trasformata viene pertanto confermato in Euro 10.000 (diecimila).

Il capitale sociale è di Euro 10.000 (diecimila) è interamente sottoscritto e versato, in virtù delle risultanze della perizia di cui sopra, dai soci nelle seguenti proporzioni:

--dal socio **GUERRERO SENRA Rosario** per una quota del valore di nominali Euro 9.900 (novemilanovecento), pari al 99% del capitale sociale;

--dal socio **MORLE' Claudio**, per una quota del valore di nominali Euro 100 (cento), pari all'1% del capitale sociale.

Le partecipazioni agli utili, ai sensi dell'art.2468 C. C., sono determinate in misura proporzionale al conferimento effettuato da ciascun socio.

ATTIVITA' COSTITUENTE L'OGGETTO SOCIALE

La società ha per oggetto quanto indicato nel corrispondente articolo 3) dello Statuto sociale, di seguito

riportato.

ESERCIZI SOCIALI

La scadenza degli esercizi è fissata al 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio sociale si chiuderà al 31 dicembre 2017.

AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

Le norme riguardanti l'amministrazione e la rappresentanza della società sono contenute nei corrispondenti articoli 21), 22), 23) e 24) dello Statuto sociale di seguito riportato.

NORME RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETÀ

L'organizzazione ed il funzionamento della società sono stabiliti nello statuto, che viene approvato dai soci nel testo seguente:

"STATUTO

Art. 1) – DENOMINAZIONE

E' costituita una Società a responsabilità limitata con la denominazione “**LA BARRACA Società a responsabilità limitata**”.

Art.2) - SEDE

La Società ha sede in Pomezia (RM).

L'organo amministrativo può trasferire l'indirizzo della sede della società nell'ambito dello stesso Comune ed istituire o sopprimere filiali, succursali, uffici e depositi. L'assemblea dei soci può trasferire la sede sociale all'interno del territorio nazionale ed istituire e sopprimere sedi secondarie, sia in Italia che all'estero.

Art.3) – ATTIVITA' COSTITUENTE L'OGGETTO SOCIALE

L'attività della società, costituente l'oggetto sociale, è la seguente:

- la realizzazione e la gestione di stabilimenti balneari marittimi;
- il commercio al minuto di prodotti alimentari freschi o conservati, compresi pane, latte e derivati, prodotti ortofrutticoli, prodotti ittici e carni;
- l'esercizio e la gestione di bar, caffè, ristoranti, tavole calde, birrerie, trattorie e paninoteche;

-la somministrazione e la vendita di bevande anche alcoliche o superalcoliche, gelati, dolci e alimenti sia freschi che confezionati sia per il consumo immediato che per la vendita al minuto e all'ingrosso;

-la vendita di articoli di vestiario confezionati di qualunque tipo e pregio, accessori di abbigliamento, articoli sportivi e prodotti per il mare.

Per il raggiungimento dello scopo sociale, la Società potrà compiere - ma non come oggetto prevalente e non nei confronti del pubblico - operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie di qualsiasi specie, compreso il rilascio di garanzie reali e personali, se nell'interesse sociale, nonché assumere partecipazioni e cointeressenze, anche in associazione di imprese, in altre Società od Enti, Consorzi, aventi scopo analogo, affine o connesso al proprio.

Sono comunque escluse dall'oggetto sociale le attività riservate agli intermediari finanziari di cui all'art.106 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n.385, quelle riservate alle società di intermediazione mobiliare di cui al D. Lgs. 24 febbraio 1998 n.58 e quelle di mediazione di cui alla legge 3 febbraio 1989 n.39, le attività professionali protette di cui alla legge 23 novembre 1939 n.1815 e loro modifiche, integrazioni e sostituzioni e comunque tutte le attività che per legge sono riservate a soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti dalla Società.

Art.4) – DURATA

La Società avrà durata fino al 31 dicembre 2050 (duemilacinquanta), salvo scioglimento anticipato o proroga.

Art.5) - CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è di Euro 10.000 (diecimila).

In caso di acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della società nel registro delle imprese, non sarà necessaria l'autorizzazione dei soci ai sensi dell'art. 2465 C.C..

Art.6) - DOMICILIO DEI SOCI

Il domicilio dei soci è quello risultante da idonea comunicazione effettuata presso il competente Registro

delle Imprese. In caso di variazione di residenza anagrafica, il socio dovrà tempestivamente informare, a mezzo lettera a. r., l'Organo amministrativo, il quale sarà tenuto ad effettuare idonea comunicazione entro trenta giorni dal ricevimento presso il competente Registro delle Imprese, ponendo la comunicazione a spese del socio.

Art.7) - AUMENTO DI CAPITALE

La società potrà aumentare il capitale sia mediante nuovi conferimenti sia mediante passaggio di riserve a capitale. L'aumento di capitale mediante nuovi conferimenti potrà avvenire mediante conferimenti in denaro, di beni in natura, di crediti o di qualsiasi altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica. Il conferimento potrà anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società. La polizza e la fideiussione dovranno contenere la clausola "a prima richiesta" e con la rinuncia al beneficio della preventiva escussione. Essa dovrà essere depositata presso la sede sociale. In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione delle partecipazioni da essi possedute. La comunicazione ai soci relativa all'offerta di sottoscrizione deve essere effettuata a mezzo di lettera raccomandata. Tale forma di comunicazione non è necessaria per i soci presenti alla deliberazione di aumento. La decisione di aumento di capitale può prevedere un eventuale sovrapprezzo e dovrà prevedere altresì le modalità ed i termini entro i quali può essere esercitato il diritto di sottoscrizione. Tali termini non possono essere inferiori a trenta giorni dal momento in cui viene comunicato ai soci che l'aumento di capitale può essere sottoscritto. La decisione può anche consentire, disciplinandone le modalità, che la parte di aumento di capitale non sottoscritta da uno o più soci sia sottoscritta dagli altri soci o da terzi. I soci hanno comunque diritto di prelazione nell'acquisto delle quote che sono rimaste inoperte. Ove la deliberazione di aumento del capitale preveda la possibilità di offrire quote di nuova emissione a terzi spetta ai soci che non hanno aderito alla decisione il diritto di recesso.

Art.8) - APPORTI E FINANZIAMENTI DEI SOCI

La società può acquisire dai soci, previo consenso individuale degli stessi, versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero stipulare con i soci, sulla base di trattative personalizzate, finanziamenti con obbligo di rimborso, che si presumono infruttiferi salva diversa determinazione risultante da atto scritto, il tutto nei limiti e con le modalità previsti dalla vigente normativa. Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società, effettuati in un momento in cui risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento, è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito.

Art.9) - RIDUZIONE DEL CAPITALE

L'assemblea può decidere la riduzione del capitale sociale, nei limiti previsti dall'art.2463 c.c. n.4, mediante rimborso ai soci delle quote pagate o mediante liberazione di essi dall'obbligo dei versamenti ancora dovuti. Nel caso di perdite che determinino la diminuzione del capitale sociale per oltre un terzo, senza che ciò comporti la riduzione dello stesso al di sotto del minimo legale, può essere omesso il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'articolo 2482 bis comma secondo c.c. ma, in tal caso, l'organo amministrativo dovrà illustrarla adeguatamente all'assemblea.

Art.10) - EMISSIONE DI TITOLI DI DEBITO

La società può emettere titoli di debito nel rispetto delle vigenti norme di legge in materia. Essi potranno essere sottoscritti dai soggetti di cui al secondo comma dell'articolo 2483 c.c.. L'emissione di tali titoli è di competenza dell'assemblea dei soci che decide con la maggioranza prevista dall'articolo 19), IV° comma, del presente statuto.

Art.11) - TRASFERIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE SOCIALE PER ATTO TRA VIVI

I trasferimenti delle partecipazioni sociali sono efficaci nei confronti della società, se risulta osservato il procedimento descritto nel presente articolo. In caso di trasferimento per atto tra vivi delle partecipazioni o di parte di esse, è riservato agli altri soci il diritto di prelazione ad eccezione del trasferimento al coniuge o a parenti fino al secondo grado incluso. Ai fini dell'esercizio della prelazione, chi intende alienare in tutto o in

parte la propria partecipazione, dovrà dare comunicazione del proprio intendimento, della persona dell'acquirente e del corrispettivo offerto mediante lettera a. r. agli altri soci ed all'Organo amministrativo. I soci, nei trenta giorni dal ricevimento della comunicazione risultante dal timbro postale, potranno esercitare la prelazione alle condizioni di cui in appresso, sempre a mezzo di lettera raccomandata inviata all'Organo amministrativo e al socio alienante. I soci aventi diritto potranno in ogni caso esercitare la prelazione a parità di condizioni. Qualora il corrispettivo dell'alienazione sia di natura infungibile, gli stessi potranno esercitare la prelazione versando la somma di denaro corrispondente al valore del corrispettivo stesso, che il socio intenzionato ad alienare avrà indicato nella comunicazione inviata. In mancanza della suddetta indicazione tale comunicazione sarà considerata priva di effetti. Qualora il corrispettivo indicato sia considerato da uno o più prelatori eccessivamente elevato in rapporto al valore della quota, questi ed il socio che intende alienare dovranno nominare di comune accordo un arbitro che proceda a stimare la quota stessa. In mancanza di accordo tale arbitro verrà nominato, a spese di entrambe le parti, dal Presidente del Tribunale in cui ha sede la società. In tal caso l'esercizio della prelazione potrà avvenire secondo il valore così attribuito alla partecipazione. Qualora più soci intendano esercitare la prelazione, la quota offerta in vendita sarà attribuita in misura proporzionale alla partecipazione di ciascuno alla società. In ogni caso il trasferimento a terzi sarà subordinato al gradimento dei soci. Si stabilisce, inoltre, un termine di due anni dalla costituzione o della sottoscrizione prima del quale non potrà essere esercitato il diritto di recesso di cui al secondo comma dell'art. 2469 del c.c.

Art.12) - TRASFERIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE SOCIALE PER CAUSA DI MORTE

In caso di morte del socio, la partecipazione sociale non si trasmette agli eredi, i quali avranno diritto alla liquidazione della quota, salvo che non intervenga un accordo di continuazione tra tutti i soci superstiti ed uno o più eredi del socio defunto entro sei mesi dalla data di apertura della successione.

Art.13) - DIRITTO DI RECESSO E LIQUIDAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE - ESCLUSIONE DEL SOCIO

Le cause che legittimano il socio ad esercitare il diritto di recesso sono quelle elencate dall'articolo 2473

C.C. e, se la società è soggetta ad attività di direzione e coordinamento, dall'articolo 2497 quarter C.C.. Il socio ha inoltre diritto a recedere dalla società negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto. Il recesso è esercitato mediante lettera raccomandata A/R da spediti entro 90 (novanta) giorni dalla trascrizione della delibera o decisione che lo legittima nel libro delle decisioni dei soci. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una delibera o da una decisione, il termine per il suo esercizio decorre dal giorno in cui il socio ne ha avuto conoscenza. La lettera deve contenere l'indicazione delle generalità del socio recedente e l'indicazione della delibera, decisione o del fatto che legittima il recesso. Il socio che abbia esercitato il diritto di recesso ha diritto di ottenere la liquidazione del controvalore della propria partecipazione. L'ammontare di tale liquidazione verrà determinato a norma del disposto dell'articolo 2473, 3° comma, C.C., seguendo il metodo di valutazione più adatto all'attività concretamente svolta dalla società e/o della composizione del suo patrimonio.

Tale liquidazione potrà avvenire con le seguenti modalità:

- mediante acquisto della quota da parte degli altri soci, proporzionalmente alla partecipazione da ciascuno posseduta, ovvero mediante acquisto della quota da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi;
- mediante l'utilizzo di riserve disponibili;
- mediante riduzione del capitale sociale.

La liquidazione del controvalore della partecipazione deve avvenire nei termini previsti dal quarto comma dell'articolo 2473 c.c.. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deciso lo scioglimento della società.

L'esclusione del socio, oltre che nel caso previsto dall'art. 2466 c c può aver luogo nei confronti del socio dichiarato interdetto o inabilitato o in caso di sua condanna ad una pena che comporti l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici. Parimenti potrà essere escluso il socio che perda la qualifica professionale che lo abilita allo svolgimento delle prestazioni oggetto del conferimento, o qualora perisca il bene conferito.

E' escluso di diritto il socio dichiarato fallito. La delibera di esclusione viene adottata dall'Organo Amministrativo e deve essere comunicata al socio con lettera raccomandata. La delibera deve essere motivata ed avverso ad essa il socio escluso può proporre opposizione al Tribunale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Per la liquidazione della quota al socio escluso si applicano le stesse regole previste per il caso di recesso tranne il caso di rimborso mediante riduzione del capitale sociale.

Art.14) - DECISIONI DEI SOCI

I soci decidono sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione nonché sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge. Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni sopra indicate ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione fermo restando che il socio moroso non può partecipare alle decisioni dei soci. Le decisioni dei soci possono essere adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'art.2479 bis c.c., ovvero mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. Le decisioni non assembleari sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentano più della metà del capitale sociale. Devono essere adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'art.2479 bis c.c. le deliberazioni di cui ai nn. 4 e 5 dell'art.2479 c.c. ovvero quando lo richiedano uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale. Nel caso di decisione mediante consultazione scritta, il testo della decisione da adottare, dal quale risulti con chiarezza il relativo argomento, è predisposto da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale. Esso dovrà indicare il termine entro il quale tale decisione dovrà pervenire presso la sede sociale e di ciò dovranno essere informati tutti i soci, l'organo amministrativo e, se nominato, l'organo preposto al controllo dei conti. La decisione si perfeziona validamente quando tutti i soci siano stati interpellati ed almeno la maggioranza prescritta abbia espresso e comunicato alla società il proprio consenso alla decisione proposta. Il termine entro il quale la decisione dovrà pervenire presso la sede sociale non potrà comunque essere inferiore ad 8 (otto) giorni dal momento della spedizione della suddetta comunicazione. Le decisioni potranno essere comunicate con qualsiasi mezzo purché dai documenti sottoscritti risulti con chiarezza la

provenienza, l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa. Nel caso in cui la decisione sia adottata mediante consenso espresso per iscritto ciascun socio presta il proprio consenso senza che via stata formale interpellanza. Il consenso viene manifestato da ciascun socio mediante sottoscrizione di un documento dal quale risulti con chiarezza l'argomento oggetto della decisione. La decisione si perfeziona validamente quando almeno la maggioranza prescritta abbia espresso e comunicato alla società il proprio consenso su un testo di decisione sostanzialmente identico.

Sono in ogni caso riservate ai soci le decisioni riguardanti:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina degli amministratori;
- c) la nomina, nei casi previsti dall'articolo 2477 c.c., dei sindaci e del Presidente del collegio sindacale o del revisore;

Sono invece riservate alla competenza dell'assemblea dei soci:

- a) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- b) le decisioni di compiere operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Le decisioni assunte ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci a cura dell'organo amministrativo.

Art.15) - ASSEMBLEE

Le assemblee dei soci, di cui all'art.2479 bis del c.c. sono tenute, di regola, presso la sede sociale, salvo diversa determinazione dell'organo amministrativo che può fissare un luogo diverso, purché sito nel territorio dello Stato. L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro centottanta giorni se ricorrono le condizioni previste dal secondo comma dell'articolo 2364 c.c.. L'assemblea è convocata e delibera, oltre che nei casi e per gli oggetti previsti dalla legge e dal presente statuto, ogni qualvolta l'organo amministrativo o tanti soci che rappresentino almeno 1/3 (un terzo) delle partecipazioni sociali lo ritengano opportuno.

Art.16) - RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Ogni socio che abbia il diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare ai sensi dell'art.2479 bis c.c.. La rappresentanza non può essere conferita né a membri dell'organo amministrativo o di controllo né a dipendenti della società né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste. Gli enti e le società legalmente costituiti possono intervenire all'assemblea a mezzo di persona designata mediante delega scritta. Spetta al Presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle deleghe e, in genere, il diritto di intervento all'assemblea. Quando tale constatazione è avvenuta, la validità della costituzione dell'assemblea non potrà essere infirmata per il fatto che alcuni degli intervenuti abbandonino l'adunanza.

Art.17) - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

La presidenza dell'assemblea, secondo i sistemi di amministrazione, compete:

- all'Amministratore Unico;
- al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di assenza od impedimento del Presidente, nell'ordine: al Vice Presidente ed all'Amministratore Delegato se nominati.

Qualora né gli uni né gli altri possano o vogliano esercitare tale funzione, gli intervenuti designano, a maggioranza assoluta delle partecipazioni rappresentate, il Presidente fra i presenti. L'assemblea nomina un segretario, anche non socio, e, se lo crede opportuno, due scrutatori anche estranei. Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare dal verbale firmato dal Presidente, dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori. Nei casi di legge e, inoltre, quando il Presidente dell'assemblea lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un notaio.

Art.18) - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è convocata, a cura dell'organo amministrativo, mediante avviso da spedirsi almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione, nonché l'elenco degli argomenti da trattare. L'avviso può essere spedito al domicilio dei soci risultante dal competente Registro delle Imprese, oltre che per raccomandata, a mezzo di telegramma, fax,

telex, posta elettronica ed in qualunque altro modo che sia idoneo ad assicurare la tempestiva informazione.

Sono valide le assemblee totalitarie di cui all'ultimo comma dell'art. 2479 bis.

Art.19) - QUORUM COSTITUTIVE E DELIBERATIVI

Il voto di ciascun socio vale in proporzione alla sua quota di partecipazione. L'assemblea è validamente costituita quando sia rappresentata almeno la metà del capitale sociale. L'assemblea decide sulle materie di ordinaria gestione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta delle partecipazioni sociali intervenute. L'assemblea decide sulla materie di cui ai numeri 4 e 5 dell'art.2479 con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale. Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedano specifiche maggioranze.

Art.20) - SISTEMI DI VOTAZIONE IN ASSEMBLEA

Le decisioni sono prese per alzata di mano, a meno che la maggioranza richieda l'appello nominale. La nomina alle cariche sociali può avvenire per acclamazione, se nessun socio vi si oppone.

Art.21) - AMMINISTRAZIONE

La società può essere amministrata:

- da un Amministratore Unico;
- da due amministratori;
- da un Consiglio di Amministrazione composto da 2 (due) a 5 (cinque) membri.

I soci con propria decisione scelgono il sistema di amministrazione e, nel caso di Consiglio, fissano il numero dei membri.

I componenti dell'organo amministrativo:

- a) possono essere anche non soci;
- b) durano in carica, secondo quanto stabilito all'atto della nomina, a tempo indeterminato fino a revoca ovvero per il periodo di volta in volta determinato;
- c) possono essere cooptati nell'osservanza dell'art. 2386 cod. civ.;

d) non sono tenuti al divieto di cui all'art. 2390 c.c..

Art.22) - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Quando la società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, il funzionamento dello stesso è così regolato:

A - Presidenza.

Il Consiglio elegge fra i suoi membri il Presidente se questi non è nominato dall'assemblea; può eleggere un Vice Presidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o impedimento.

B - Riunioni.

Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione (nella sede sociale o altrove purché in Italia) tutte le volte che il Presidente o chi ne fa le veci lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza degli amministratori in carica, oppure da almeno due sindaci o dal revisore. Di regola la convocazione è fatta almeno cinque giorni liberi prima della riunione. Nei casi di urgenza il termine può essere più breve, ma non inferiore ad un giorno. Le riunioni di Consiglio sono presiedute dal Presidente, in sua assenza, dal Vice Presidente, qualora sia stato nominato, o, in mancanza anche di quest'ultimo, dal consigliere designato dal consiglio stesso.

Il Consiglio di Amministrazione può riunirsi anche in video-conferenza o teleconferenza purché ricorrano le seguenti condizioni:

-il Presidente del Consiglio di Amministrazione deve poter accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della riunione;

-il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed il soggetto deputato alla verbalizzazione devono essere presenti nello stesso luogo in modo da provvedere alla redazione ed alla sottoscrizione del verbale;

-il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed il soggetto deputato alla verbalizzazione devono poter percepire adeguatamente gli eventi oggetto di discussione e verbalizzazione;

-gli intervenuti devono poter partecipare alla discussione in tempo reale e votare in simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno e, ove necessario, prendere visione, ricevere ed inviare documenti.

La riunione del Consiglio di Amministrazione in video conferenza o teleconferenza si intenderà tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il soggetto addetto alla verbalizzazione e si considereranno intervenuti i soggetti la cui identità sia stata accertata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

C - Decisioni.

Per la validità delle decisioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le decisioni si prendono a maggioranza assoluta degli intervenuti, in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate mediante consultazione scritta o mediante consenso espresso per iscritto. In tal caso la decisione viene adottata sulla base del consenso della maggioranza assoluta degli amministratori, sempreché dai documenti sottoscritti emergano con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

D - Verbalizzazioni.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, se nominato ai sensi della successiva lettera "E", devono risultare da verbali che trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati da chi presiede e dal segretario nominato di volta in volta anche tra estranei al consiglio.

E - Delega dei poteri.

Nei limiti e con le modalità previste dall'articolo 2381 c.c. e dalle altre leggi vigenti, il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni a un Comitato Esecutivo composto di alcuni dei suoi membri o ad uno o più Amministratori Delegati, determinando i limiti della delega. Le cariche di Presidente (o di Vice Presidente) e di Amministratore Delegato sono cumulabili.

Art.23) - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

Qualunque sia il sistema di amministrazione della società, l'organo amministrativo è investito dei poteri attribuiti espressamente in sede di nomina ovvero dall'atto costitutivo. All'atto della nomina potrà essere indicato se l'amministrazione viene conferita in modo disgiuntivo o congiuntivo agli amministratori. In tali casi si applicano rispettivamente gli articoli 2257 e 2258 c.c., ma la decisione di cui al terzo comma dell'art.2257 c.c. e al secondo comma dell'art.2258 c.c. è adottata dagli amministratori a maggioranza

calcolata per teste. In mancanza di espressa determinazione di poteri all'organo amministrativo spettano i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione fatta eccezione per quanto è riservato dalla legge o dall'atto costitutivo alle decisioni dei soci. All'amministratore unico sono comunque conferiti tutti i poteri in ordine ad ogni e qualsiasi operazione e rapporto con Banche ed Istituti di Credito, anche per operazioni allo scoperto, accensione di finanziamenti, fidi, anticipazioni fatture, cessioni del credito. Dovrà essere comunque adottata con metodo collegiale la redazione del bilancio e dei progetti di fusione e di scissione nonché le decisioni di aumento del capitale ai sensi dell'art.2481 del c.c.

Art.24) - RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'

La rappresentanza della società compete all'Amministratore Unico od al Presidente del Consiglio di Amministrazione, senza limitazioni, ed ai membri del Consiglio di Amministrazione forniti dei poteri delegati, nei limiti della delega; nonché a ciascuno degli amministratori in caso di amministrazione disgiuntiva o a tutti gli amministratori congiuntamente in caso di amministrazione congiuntiva. L'organo amministrativo può nominare direttori generali, amministrativi e tecnici, nonché procuratori per singoli affari o per categorie di affari.

Art.25) - COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI

Ai componenti dell'organo amministrativo potrà spettare un compenso annuo, da determinarsi dall'assemblea, in misura fissa e/o in misura variabile, ovvero in percentuale agli utili di bilancio al lordo delle imposte ed un'indennità di fine rapporto, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio ed a causa delle loro funzioni.

Art.26) - CONTROLLO CONTABILE E SULLA GESTIONE

Qualora i soci lo ritengano opportuno, il controllo legale dei conti della società è esercitato da un Organo di Controllo o da un Revisore. La nomina dell'Organo di Controllo o del Revisore è obbligatoria nei casi previsti dal III comma dell'art.2477 c.c.. L'Organo di Controllo può essere costituito da un solo membro effettivo. Le competenze ed i poteri di tale Organo sono stabiliti all'atto della nomina. L'Organo di Controllo o il Revisore, vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto. Nel caso di nomina dell'Organo di

Controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni relative al Collegio sindacale previste per le Società per Azioni. Si applicano in ogni caso le disposizioni di cui all'art.2477 C. C..

Art.27) - ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

L'esercizio si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale.

Art.28) - UTILI

La decisione dei soci che approva il bilancio decide sulla distribuzione degli utili. Non può farsi luogo a distribuzione di utili se si verifica una perdita del capitale sociale fino a che il capitale sia stato reintegrato o ridotto in misura corrispondente.

Art.29) - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Cause di scioglimento della società sono quelle previste dall'art.2484 C. C.. In caso di scioglimento della società, l'assemblea dei soci, con le maggioranze previste per le modificazione dell'atto costitutivo, adotterà i provvedimenti di cui alle lettere a) b) e c) dell'art. 2487 c.c.. L'assemblea provvederà anche alla determinazione dei compensi spettanti ai liquidatori. La liquidazione può essere revocata con decisione dell'assemblea ai sensi dell'art.2487 ter del c.c. e con le modalità e le condizioni ivi indicate.

Art.30) - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualunque controversia dovesse insorgere tra i soci o fra alcuni di essi, i loro eredi e la società circa l'interpretazione e la esecuzione del presente statuto, e che riguardi diritti disponibili dei soci relativi al rapporto sociale, e fatta eccezione per quelle per le quali sia obbligatorio l'intervento del Pubblico ministero, sarà rimessa al giudizio di un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società. L'arbitro giudicherà ritualmente e secondo diritto.

Art.31) - RINVIO

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in materia."

NOMINA DELLE CARICHE SOCIALI

Per la prima volta l'Assemblea dei soci stabilisce che la società sia amministrata da un amministratore unico, nominato nella persona della sig.ra **GUERRERO SENRA Rosario**, sopra generalizzata, la quale accetta la carica lei conferita, dichiarando che a suo carico non esistono cause di ineleggibilità o decadenza.

L'amministratore unico resterà in carica sino a revoca o dimissioni.

L'amministratore unico come sopra nominato, viene autorizzato a porre in essere atti ed operazioni di ogni genere per il conseguimento dell'oggetto sociale anche in pendenza di iscrizione del presente atto, con dichiarazione di averne l'operato per rato e valido sin d'ora, senza bisogno di ulteriore ratifica o conferma.

I soci, contestualmente, autorizzano, in conseguenza di quanto sopra deliberato, ogni persona, Ente od Ufficio, senza alcuna responsabilità, a trasferire ed intestare alla società "**LA BARRACA Società a responsabilità limitata**" qualunque atto, documento, deposito, titolo, polizza, contratto, conto attivo o passivo, che sia attualmente intestato alla società "**LA BARRACA Snc di GUERRERO Rosario**" il tutto su semplice esibizione di copia del presente atto, demandando all'Organo Amministrativo l'esecuzione dell'intera operazione, conferendogli i più ampi poteri per il compimento degli atti necessari all'attuazione della presente delibera.

SPESE

Le spese del presente atto, ammontanti ad Euro 1.700,00 (millesettecento) sono a carico della società.

I comparenti mi dispensano dalla lettura dell'allegato.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, si chiude la riunione, essendo le ore sedici e quindici.

Del che richiesta io Notaio ho ricevuto il presente atto, del quale ho dato lettura, omesso l'allegato per dispensa avuta, ai comparenti che, a mia domanda, lo approvano, dichiarandolo conforme alla loro volontà manifestatami e con me Notaio lo sottoscrivono ai sensi di legge. Atto in gran parte dattiloscritto da persona di mia fiducia ed in minor parte completato a mano da me Notaio su dodici fogli per complessive ventiquattro pagine compresa la presente non intera, sottoscritto alle ore sedici e sedici.

FIRMATO: GUERRERO SENRA Rosario

FIRMATO: MORLE' Claudio

FIRMATO: Marina MANZELLA NOTAIO